



COMUNE DI TRESANA

PROVINCIA DI MASSA CARRARA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE N. 5 DEL 18.03.2017

OGGETTO: APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU ANNO 2017

L'anno **duemiladiciassette** il giorno **diciotto** del mese di **marzo** alle ore **10:00** nella sede comunale, convocato in seduta ordinaria e pubblica, si è riunito il Consiglio Comunale.

Presiede l'adunanza il Sindaco Dott. Matteo Mastrini

Partecipa:

Presenti	Assenti	Partecipanti
X		Toni Giuseppe
X		Toni Amerigo
X		Battaglia Giampiero
X		Franchetti Dhebora
X		Petrucci Claudio
X		Maneschi Marco
	X	Vannini Alessandro
X		Malpezzi Elisabetta
	X	Borrini Maria Gabriella
	X	Traversi Stefano

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale Dott. Luca Lazzarini

Vengono designati a fungere da scrutatori i Consiglieri Sigg.: Malpezzi, Elisabetta, Petrucci Claudio, Toni Giuseppe

Il Presidente, constatato il numero legale degli intervenuti e dichiarata aperta la seduta, invita i presenti a deliberare sull'argomento in oggetto.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO l'art. 13, comma 1, del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla Legge 22 dicembre 2011, n. 214, che ha anticipato l'istituzione dell'IMU, in via sperimentale, a decorrere dall'anno 2012, in base agli artt. 8 e 9 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, in quanto compatibili;

VISTO l'art. 8 del D.Lgs. 14 marzo 2011, n. 23, che istituisce l'IMU e l'art. 9 dello stesso D.Lgs. che reca disposizioni relative all'applicazione di detta imposta;

VISTA la Legge 27/12/2013 n° 147 (Legge di stabilità 2014) che ha stabilito, tra l'altro, l'istituzione dell'imposta unica comunale IUC dal 1° gennaio 2014 e delle sue componenti IMU, TASI e TARI;

TENUTO CONTO, inoltre, di quanto stabilito dalla legge 24 dicembre 2012 n° 228, dal DL 8/4/2013 n. 35, convertito con modificazioni dalla Legge 6 giugno 2013 n° 64, dal D.L. 21/05/2013 n. 54, convertito con modificazioni dalla Legge 18 luglio 2013 n° 85, dal DL 31 agosto 2013 n. 102, convertito con modificazioni dalla Legge 29 gennaio 2014 n° 5;

TENUTO CONTO del coordinamento normativo e regolamentare effettuato con il Regolamento IUC approvato con propria deliberazione n. 25 in data 28/04/2014, in vigore dal 1° di gennaio 2014 e delle sue componenti;

VISTO il comma 677 dell'art 1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (L. di stabilità 2014), il quale stabilisce che il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma della aliquota TASI e dell'IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013 fissato al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alla diversa tipologia di immobile;

VISTO l'art 27, comma 8, della Legge 448/2001 il quale dispone che “ il comma 16 dell'art 53 della legge 23 dicembre 2000 è sostituito dal seguente:16. Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'irpef,... e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali è stabilito entro la data determinata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° di gennaio dell'anno di riferimento”;

VISTO l'art. 13, comma 13-bis, del D.L. 201/2011 in base al quale a decorrere dall'anno di imposta 2013, le deliberazioni di approvazione delle aliquote e della detrazione devono essere inviate esclusivamente per via telematica per la pubblicazione nel sito informatico del Ministero dell'economia e delle finanze. L'efficacia delle deliberazioni decorre dalla data di pubblicazione nel predetto sito informatico e gli effetti delle deliberazioni stesse retroagiscono al 1° gennaio dell'anno di pubblicazione nel sito informatico, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro la data stabilita dal legislatore;

PRESO ATTO che con Decreto Legge n. 244 del 30 Dicembre 2016 , pubblicato sulla G.U.- Serie Generale n° 304 del 30.12.2016, è stato differito al 31 Marzo 2017 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2017 degli enti locali;

CONSIDERATO che con la legge 28 dicembre 2015, n. 208, (di Stabilità per il 2016) sono state introdotte già dal 2016, diverse novità rispetto all'anno 2015, in particolare le più significative sono le seguenti:

- con l'Art. 1, comma 10, punto b), ha previsto che la base imponibile è ridotta del 50% “ per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimori abitualmente nello stesso comune in cui è situato l'immobile concesso in comodato; il beneficio si applica anche nel caso in cui il comodante oltre all'immobile concesso in comodato possieda nello stesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unità abitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9”;

- con l'Art. 1, comma 15, ha stabilito che l'IMU non si applica anche “alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica”;

- con l'Art. 1, comma 16, ha stabilito che l'IMU non si applica “al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa e alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, ad eccezione delle unità immobiliari che in Italia risultano classificate nelle categorie catastali A/1-A/8 e A/9, per le quali si applica l'aliquota nella misura ridotta dello 0,4 per cento e la detrazione, fino alla concorrenza del suo ammontare, di euro 200 rapportati al periodo dell'anno durante il quale si protrae tale destinazione; ;

- Con l'Art. 1, comma 53, ha previsto che “Per gli immobili locati a canone concordato di cui alla Legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6 (del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni , dalla legge 22/12/2011, n. 214) , è ridotta al 75%;

RILEVATO CHE l'art. 1, comma 42 della L. 232/2016 (Legge di Stabilità 2017) ha prorogato anche per l'anno 2017 quanto già previsto al comma 26 della L. 208/2015 (legge di Stabilità 2016), confermando pertanto l'impossibilità di innalzare le aliquote e/o tariffe o la riduzione di agevolazioni rispetto a quelle deliberate nel 2016;

DATO ATTO che la competenza a deliberare è propria del Consiglio Comunale come espressamente indicato nell'art. 1, comma 156, della citata Legge 27 dicembre 2006 n. 296;

VISTA la propria precedente deliberazione N. 6 del 30/04/2016 di approvazione aliquote per l'anno 2016;

VISTO il D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTI i pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49, 1° comma, del D.Lgs. 267 / 2000;

CON voti favorevoli unanimi resi ed accertati nei modi e nelle forme di legge;

DELIBERA

1. DI CONFERMARE, per l'anno 2017, le seguenti aliquote, già vigenti nel 2016, per l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria:

- Abitazione principale (esclusivamente Cat. catastali A/1, A/8 e A/9, assimilate e relative pertinenze che restano soggette al tributo): **aliquota 0,40%;**

- Altri immobili: **aliquota 0,85%;**
- Fabbricati non di pertinenza, di categoria C/2: **aliquota 0,60%;**
- Altri fabbricati (seconda casa) di cui all'Ordinanza n° 3 del 19 gennaio 2012 (inagibili da scoppio metanodotto) e fabbricati utilizzati come sede di circoli ricreativi senza scopo di lucro, regolarmente autorizzati allo svolgimento dell'attività: **aliquota 0,46%;**
- Detrazione abitazione principale (esclusivamente Cat. Catastali A/1, A/8 e A/9): **€. 200,00;**

2. DI PRENDERE ATTO che alla luce dell'attuale normativa sono esenti i seguenti cespiti:

- Abitazioni principali e assimilate, diverse dalle Cat. A/1-A/8 e A/9, e relative pertinenze;
- Terreni agricoli (Legge 28/12/2015, N. 208-Art. 1, comma 13)- Altri terreni (fuori campo IMU);
- Fabbricati rurali strumentali (L. 147 del 27/12/13-Art. 1 comma 708);
- Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati (L. 124 del 28/10/13, Art. 2 Punto 2 – Lett. a);

3. DI DARE ATTO che con la determinazione delle aliquote sopra indicate viene rispettato il limite che prevede che la somma delle aliquote TASI e IMU, per ciascuna tipologia di immobile, non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 6,00 per mille per l'abitazione principale ed al 10,60 per mille per altri fabbricati ed aree fabbricabili;

4. DI DARE ATTO che tali aliquote decorreranno dal 1 gennaio 2017 e saranno valide anche per gli anni successivi anche in assenza di specifica deliberazione, come previsto dall'art. 1, comma 169, della L.296/2006;

5. DI DARE ATTO che il presente provvedimento, giusto art. 172, 1° comma, lett.e) del D.Lgs. 18.08.2000, costituisce allegato al bilancio di previsione per l'esercizio corrente;

6. DI DARE ATTO che la presente deliberazione tariffaria, relativa all'Imposta Municipale Propria, dovrà essere inviata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il termine e con le modalità di cui all'art. 13 bis del D.L. 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla Legge 22 dicembre 2011 n. 214 .

IL CONSIGLIO COMUNALE

Stante l'urgenza di dar corso agli atti consequenziali al presente provvedimento, con separata, unanime e palese votazione

DELIBERA

di dichiarare la deliberazione adottata immediatamente eseguibile ex art. 134, 4° comma, D.lgs 267/2000

Pareri espressi sulla presente proposta di deliberazione ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n° 267 del 18.08.2000:

Parere di regolarità tecnica contabile

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Tresana, lì 18.03.2017

Il Responsabile del Servizio
D.ssa Lorenza Folloni

Letto, confermato e sottoscritto

Il Sindaco
Matteo Mastrini

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Della suesesa deliberazione, ai sensi dell'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267, viene iniziata in data odierna la pubblicazione all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi.

Tresana, lì 27.03.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini

Il sottoscritto Segretario comunale, visti gli atti d'ufficio;

ATTESTA

- che, la presente deliberazione:

X è stata affissa all'Albo Pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 27.03.2017 al 11.04.2017 come prescritto dall'art. 124, 1° comma, del T.U. 18.08.2000, n. 267;

X è stata dichiarata immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del T.U. 18.08.2000 n. 267 in data 18.03.2017;

decorsi dieci giorni dalla sua pubblicazione (art. 134, 3° comma T.U. 10.08.200, n. 267)

Tresana, lì 11.04.2017

Il Segretario Comunale
Dott. Luca Lazzarini